REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Marzia DE FALCO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riguardo al giudizio di conto di cui al n° 74837 del registro di segreteria;

CONTRO

DE LUCIA Pasquale, nato a Caserta il 1° marzo 1959, codice fiscale DLCPQL59C01B963N.

FATTO

1. Con relazione n° 419, depositata il 1° ottobre 2025, il magistrato a cui era stato demandato di riferire riguardo al conto giudiziale n° 30476, depositato presso questa Sezione il 20 settembre dell'anno precedente e riguardante la gestione della cassa economale dell'ufficio regionale per la Campania dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in sigla: ADM) per l'esercizio 2023, ha preliminarmente osservato che la nomina di Pasquale De Lucia quale economo era avvenuta soltanto dopo la conclusione di quel medesimo esercizio; e che soltanto nel corso dell'istruttoria era stata completata la modulistica da cui doveva esser composto il conto stesso: riguardo al

quale, però, mancava la relazione del collegio dei revisori di cui al comma 2 dell'art. 139 c.g.c. e, anzi, risultava esplicitamente omesso il controllo demandato a tale collegio. Inoltre il magistrato relatore ha osservato come fosse incerta l'effettiva consistenza del fondo economale per l'esercizio in esame; e come talune spese fossero state autorizzate dal relativo richiedente, anziché dell'economo De Lucia.

Nel merito è stato rilevato che erano state sostenute grazie alla cassa economale otto spese di non modica entità, né urgenti ed imprevedibili: per un totale di 1.656,35 euro.

Perciò, in subordine rispetto alla declaratoria di improcedibilità di tale conto, il magistrato relatore ha chiesto che quest'ultimo venga reputato irregolare, con conseguente condanna del De Lucia al pagamento di 1.838,15 euro quali spese non discaricabili.

2. Dopo che il 21 ottobre 2025 era stata notificata ad ADM la predetta relazione d'irregolarità ed il decreto di fissazione dell'odierna udienza, con deduzioni depositate il 14 gennaio 2026 l'agente contabile Pasquale De Lucia ha evidenziato di essersi limitato ad autorizzare singole spese economali; ed ha osservato che, per l'esercizio 2023, concretamente lui aveva autorizzato soltanto sei spese per complessivi 499,80 euro. Soprattutto il De Lucia ha sottolineato che, dopo aver ricevuto soltanto il 12 marzo 2024 l'incarico di agente contabile per l'esercizio 2023, il 27 di quello stesso mese aveva presentato il conto in questione anche riguardo a spese non da lui autorizzate; e che, all'inizio del mese successivo, era stato collocato in quiescenza.

3. Con memoria depositata il 18 dicembre 2025 la Procura

regionale ha reputato superfluo il visto aggiuntivo rispetto alla relazione del collegio dei revisori dei conti; mentre, nel merito, ha aderito a quanto prospettato nella relazione sul conto in questione.

4. All'udienza del 20 gennaio 2026 è stato sentito l'agente contabile De Lucia e poi la causa è stata discussa esclusivamente dalla Procura regionale, venendo infine trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. Preliminarmente va osservato che la determina direttoriale protocollo n° 126601/RU (all. 2.3 alla nota ADM 12 novembre 2024), ripetutamente menzionata nella relazione di irregolarità n° 419/2025 da cui è promanato l'odierno giudizio di conto, realmente deve reputarsi emessa il 28 febbraio 2024 e non già il 27 febbraio 2023.

Invero quest'ultima data, benché dattiloscritta in alto nella prima pagina di quella determina, appare frutto di un refuso quanto all'anno: che, appunto, deve intendersi il 2024 e non il 2023. Prova ne è non soltanto la data del 28 febbraio 2024 che accompagna la stampigliatura della firma digitale del dirigente Roberto De Chiara; ma, ancor più, il fatto che nelle premesse risulti richiamata la delega conferita a quest'ultimo, il 16 febbraio 2024, in vista di tale determina.

Perciò, per l'annualità 2023, si appalesano inconferenti i rilievi che, nella predetta relazione di irregolarità, risultano largamente basati sul presupposto dell'applicabilità di quella determina direttoriale.

6. Ciò posto, nella nota istruttoria del 12 novembre 2024 ADM ha evidenziato che "… per l'anno contabile 2023 l'organizzazione dell'Agenzia … [*rectius*: della direzione territoriale per la Campania],

relativamente alla gestione della cassa economale non prevedeva la nomina di un agente contabile, essendo affidata la stessa ad un agente di fatto"; e che, inoltre, soltanto "con determina protocollo n. 7413/RU del 14 marzo 2024 è[ra] stato nominato agente contabile della cassa economale …" il De Lucia.

Perciò tale circostanza rende irregolare il conto n° 30476 da lui sottoscritto, anche a voler prescindere dall'assenza della relazione del collegio dei revisori di cui al comma 2 dell'art. 139 c.g.c..

7. Nel contempo la posteriorità della nomina del De Lucia, rispetto all'esercizio 2023 in esame, impone il suo discarico riguardo al conto in questione: essendo peraltro ovvio come lui, non essendo formalmente investito della qualità di agente contabile, abbia autorizzato soltanto spese specificamente a lui riferibili, anziché la generalità delle spese sostenute tramite la cassa economale.

Né, per quel medesimo motivo, può muoverglisi alcun rilievo riguardo all'entità delle singole spese poste a carico di una gestione economale di cui, appunto, in costanza dell'esercizio in esame lui non risultava formalmente investito.

8. Infine tale pronuncia di discarico esclude che vi sia luogo a provvedere riguardo alle spese dell'odierno giudizio di conto.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio di conto n° 74837:

- dichiara irregolare il conto n° 30476, riguardante la gestione della cassa economale dell'ufficio regionale per la Campania

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'esercizio 2023;

- dichiara il discarico dell'agente contabile Pasquale De Lucia;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di giudizio.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Eugenio Musumeci)	(Paolo Novelli)
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 07/09/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)